

§ 1029. - Circ. 5 aprile 2000 n. 67/d. Nuove regole per le vendite delle bevande alcoliche nei negozi situati presso porti o aeroporti e a bordo di navi ed aerei.

Con la nota prot. n.2528/V DCSD del 28/6/99 sono state date istruzioni in merito al regime al quale sottoporre le rivendite presenti nei porti e aeroporti che, anteriormente al 30 giugno u.s., svolgevano la propria attività secondo la disciplina prevista per i negozi "duty free". Ad integrazione permanente della Dogana e della Guardia di Finanza si autorizza la vendita di bottiglie prive di contrassegno fiscale anche a viaggiatori diretti verso destinazioni U.E., ovviamente ad imposte assolute (*omissis*).

3) NEGOZI A BORDO DI NAVI

Per quanto riguarda le rivendite di bevande alcoliche a bordo delle navi occorre distinguere tre casi:

a) Negozi che sospendono l'attività di vendita in un Paese diverso da quello di rifornimento.

E' il caso in cui i negozi di bordo sospendono le attività di vendita non appena entrano nelle acque territoriali di un Paese diverso da quello dove è avvenuto l'imbarco delle merci.

Tali negozi rimangono aperti nelle acque territoriali dello Stato di carico e nelle acque internazionali sia nella tratta di andata che in quella di ritorno. I prodotti venduti a bordo saranno sottoposti sempre all'accisa del Paese d'imbarco e non è necessario alcuno specifico documento di accompagnamento per scortare i beni detenuti nei negozi durante la navigazione in quanto il secondo Stato membro è considerato, ai sensi del citato art. 7.7 della direttiva 92/12, solo un Paese di transito.

Occorre precisare che il caso sopra esposto riguarda solo le tratte marittime che prevedono il collegamento fra due porti situati in Stati diversi e non, invece, i viaggi che comprendano almeno tre Paesi membri. In tale ultima evenienza, infatti, anche se avviene la chiusura dei negozi di bordo negli spazi territoriali diversi da quello di partenza, i prodotti non possono essere considerati in transito e non possono essere venduti nelle acque internazionali attraversate oltre il secondo Stato membro applicando l'aliquota d'accisa del Paese di carico; l'accisa sarà sempre dovuta secondo l'aliquota applicabile nelle acque territoriali dello Stato nel quale il traghetto è appena transitato.

b) Negozi che continuano l'attività di vendita durante tutta la tratta del traghetto

E' il caso dei negozi che continuano la vendita di bevande alcoliche lungo tutto il tragitto del collegamento marittimo. Ogni viaggio fra due porti situati in diversi Paesi membri si configura come un trasferimento di merci e, pertanto, è necessaria l'emissione di un DAS da parte del soggetto che gestisce l'attività di vendita di bordo. Tale soggetto dovrà ottenere la qualifica di rappresentante fiscale, istituire un deposito contabile presso ciascun porto dove sono presenti collegamenti marittimi intracomunitari relativamente ai quali intende svolgere la propria attività e sottoporsi a tutti gli adempimenti e ai controlli, da parte della dogana competente, previsti dalla vigente normativa.

L'aliquota d'accisa applicabile sui beni ceduti è quella del Paese membro nelle cui acque territoriali av-

vengono le vendite; se queste ultime sono effettuate in acque internazionali, l'accisa sarà quella dello Stato nel quale il traghetto è appena transitato. Pertanto, un negozio a bordo di una nave in partenza dall'Italia venderà bevande alcoliche sottoposte ad accisa nazionale fino al momento in cui il traghetto entrerà nello spazio territoriale di un altro Stato membro, mentre, viceversa, nel caso di un viaggio con provenienza da altro Stato membro verso un porto italiano, l'aliquota di accisa nazionale si applicherà al momento dell'ingresso nelle acque territoriali italiane.

In conseguenza di quanto sopra, prima della partenza del traghetto da un porto nazionale, sul DAS dovranno essere annotati i quantitativi delle bevande alcoliche ad accisa assolta detenute presso il negozio di bordo. Ai fini dell'appuramento e allo scopo di ottenere il rimborso dell'accisa nazionale pagata, sulla terza copia del DAS da restituire al mittente da parte del soggetto che avrà preso in carico le merci nel primo Paese di destinazione sarà annotata, dalle autorità competenti di tale Paese, ai sensi dell'art.14, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE, la quantità dei beni giunta nel territorio di quest'ultimo, relativamente alla quale è stata applicata l'aliquota d'accisa ivi prevista. Nel caso, invece, di un viaggio intracomunitario con destinazione una località italiana, il responsabile del negozio di bordo dovrà, entro i termini previsti decorrenti dal momento dell'attracco della nave nel luogo di arrivo, presentare alla dogana di competenza l'esemplare n.3 del DAS, per l'apposizione del visto, insieme a copia della documentazione IVA relativa alle vendite effettuate fino al porto nazionale. Sulla copia n.3 del DAS l'operatore dovrà evidenziare oltre alle quantità di prodotto arrivate a destinazione anche l'ammontare delle vendite effettuate nelle acque territoriali nazionali; la somma dei due dati costituirà la base per la quantificazione del debito d'imposta a carico dell'operatore, nel caso di navi con destinazioni nazionali.

Per quanto, invece, riguarda i rimborsi dell'imposta pagata su prodotti immessi in consumo in altro Paese membro e i pagamenti dell'accisa relativa alle merci prese in carico nel territorio nazionale da parte del gestore del negozio di bordo, si procederà ad, una compensazione su base mensile: a seconda se la somma di tutti i rimborsi ai quali l'operatore ha diritto sarà maggiore o minore dell'ammontare dell'accisa dovuta per tutta la merce presa in carico nel suo deposito egli sarà creditore o debitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa, infine, che i prodotti alcolici imbarcati su navi destinate ad un porto nazionale potranno rimanere a bordo, dopo l'attracco, come merce già assoggettata ad accisa anche se la documentazione di scorta è conservata dal rappresentante fiscale presso il deposito di terra. Troveranno applicazione, in tal caso, le disposizioni contenute nel punto 2), b) della circolare n.236 del 11/8/97. Tale principio si applica sia alle merci detenute presso le rivendite di bordo e accompagnate da DAS sia ai prodotti eventualmente caricati sul traghetto in regime sospensivo, e destinati ai medesimi negozi dopo l'arrivo a destinazione.

Per quanto riguarda, in ultimo, i prodotti contrassegnati, si sottolinea che, a fronte di quanto sopra esposto, l'obbligo per i negozi di bordo di vendere merce munita di fascetta fiscale sorge non solo al momento in cui il traghetto si trova nello spazio ter-

ritoriale nazionale ma anche quando si attraversano acque internazionali durante una tratta con provenienza da porti italiani. Poiché i beni provvisti di contrassegno nazionale non possono essere venduti nel territorio di altri Stati membri, sarà necessario sospendere le vendite di tali prodotti quando si verifica l'ingresso della nave in quest'ultimo territorio per poi riprenderle al momento del rientro in Italia. Ciò comporterà l'obbligo di gestire le vendite dei prodotti contrassegnati separatamente da quelli non contrassegnati.

c) Negozi su navi da crociera

Poiché le crociere possono essere distinte dai collegamenti marittimi regolari con riferimento alle particolari, condizioni dei biglietti, degli orari e della natura del viaggio, in sede comunitaria si è raggiunto un accordo come segue.

Nel caso in cui una crociera comporti una visita intermedia di un Paese terzo e ai passeggeri sia data l'opportunità di sbarcare e di acquistare merci in tale Stato, l'intero viaggio sarà da considerare come destinato ad un Paese terzo e sarà consentito di vendere bevande alcoliche da asporto duty-free per tutta la durata della navigazione. I passeggeri alla fine della crociera, se sono sbarcati in un porto comunitario saranno soggetti a controllo doganale e dovranno rispettare le limitazioni previste per i viaggiatori.

Per quanto riguarda, invece, le crociere che si svolgono esclusivamente fra porti UE, l'accisa applicabile sulle bevande alcoliche vendute a bordo sarà quella del Paese dove esse sono state imbarcate fin quando la nave rimane nelle acque territoriali di quest'ultimo o nelle acque internazionali immediatamente successive. Se, in seguito, i negozi di bordo vengono chiusi nelle acque territoriali di altri Stati membri, l'aliquota applicabile rimarrà quella del Paese d'imbarco ogni qualvolta la nave si troverà in acque internazionali; se, al contrario, i negozi rimangono aperti, si applicheranno le aliquote di accisa di ciascun Stato membro attraversato.

3) PROVISTE DI BORDO

I beni, imbarcati in Italia, destinati ad essere consumati a bordo da passeggeri ed equipaggio continue-

ranno ad essere esenti dall'accisa nazionale sia nel caso in cui essi siano offerti gratuitamente ai viaggiatori sia che siano acquistati presso le rivendite collocate sulle navi o sugli aerei. In questo ultimo caso, le vendite dovranno essere limitate alle quantità e alle tipologie di condizionamento dei prodotti indicate nell'allegato alla presente circolare e non potranno avvenire che nei luoghi destinati alla distribuzione dei beni da consumare a bordo (bar, ristoranti, caffè). Allo scopo di poter usufruire, dell'esenzione dall'accisa, tutti i prodotti dovranno essere aperti prima della loro consegna al viaggiatore.

Si sottolinea, infine, che, allo scopo di impedire l'acquisto di tabacchi lavorati in quantità eccedente i quantitativi previsti, il responsabile di bordo che abbia imbarcato le merci in Italia dovrà adottare una delle seguenti procedure:

a) nel caso di collegamenti con altri Stati membri che prevedano una durata di viaggio inferiore alle 24 ore, non si potrà procedere alla vendita di tabacchi senza la presentazione, da parte del viaggiatore, del proprio biglietto che sarà marcato al momento dell'acquisto;

b) per quanto riguarda i tragitti di durata più lunga, dovrà essere consegnata ad ogni viaggiatore una tessera sulla quale sarà apposta dal somministratore la data relativa al giorno in cui viene effettuato ogni acquisto.

Allegato

LISTA DEI LIMITI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONDIZIONAMENTO DEI BENI DESTINATI AL CONSUMO A BORDO DI NAVI E AEREI.

- 1 pacchetto di 20 sigarette o 10 sigaretti o 1 sigaro di circa 30 grammi per ogni giorno;
- Alcole venduto in bicchiere o in contenitore di capacità massima di 10 cl;
- Vino venduto in bicchiere o in contenitori di capacità massima di 20 cl;
- Birra venduta alla spina o in contenitori di capacità di 33 cl o 50 cl;
- Prodotti intermedi venduti in bicchiere o in contenitori di capacità massima di 20 cl;
- Prodotti fermentati diversi dal vino e dalla birra venduti in bicchiere o in contenitori di capacità massima di 20 cl.